**Preg.ma Sig.ra**

**Dott.ssa**

**Colucci Marinella**

Dirigente V Divisione

Via Fornovo, 8

Palazzina C – Piano 3°

00192 - ROMA

**OGGETTO: DIPENDENTI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE SICILIANA – ATTO DENUNZIA AL GOVERNO CENTRALE**

**-** *Dipendenti della Formazione Professionale siciliana – Omessa applicazione da parte della Regione siciliana e degli Enti regionali della normativa posta a tutela della salvaguardia occupazionale del Personale degli Enti di Formazione professionale - Violazione e falsa applicazione della legge regionale n° 24/76 - Violazione e falsa applicazione della legge regionale n° 25/93 –Violazione e falsa applicazione della legge regionale n° 4/2003 – Violazione e falsa applicazione della legge regionale n° 10/2011 – Violazione e falsa applicazione allegato 12 del CCNL biennio 2012-2013 richiamato dall'art. 26 del CCNL Triennio 1994 -1997 – Violazione e falsa applicazione della circolare dell’Assessorato del Lavoro e della Formazione Professionale n° 10/1994 – Richiesta di inserimento nelle liste di mobilità*

**PREMESSO CHE**

1. Lo scrivente, Sig./Sig.ra………, nato a …..residente a …… sta attraversando un **grave** momentodi crisi a causa dell’ incertezza occupazionale, connessa ad una gestione amministrativa, contabile e finanziaria della Formazione Professionale Siciliana che di fatto ha determinando la riduzione del proprio reddito e la perdita del proprio posto di lavoro.
2. Lo scrivente, invero, è dipendente nell’area della Formazione Professionale siciliana, secondo quanto succintamente contemplato dall’art. 4, della legge Regionale n. 24/1976, che così recita: “*L’assessorato regionale del lavoro e della cooperazione attua i corsi e le altre iniziative formative avvalendosi: (…) c) degli enti giuridicamente riconosciuti e delle loro forme associative che abbiano per fine, senza scopo di lucro, la formazione professionale”.*
3. Lo scrivente, pertanto, risulta essere iscritto all’albo di cui all’art. 14 della legge regionale su citata. Albo, si noti bene, pubblico.
4. La disciplina collettiva del rapporto di lavoro di che trattasi è rinvenibile nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l’Area della Formazione Professionale, per gli anni 2011/2013.
5. In forza del superiore rapporto di lavoro subordinato, lo scrivente ha regolarmente prestato attività lavorativa in favore del proprio Ente datore di lavoro, secondo le prescrizioni dettate dal contratto di categoria.
6. **In seguito a procedimenti di mobilità collettiva (chiusura Enti di Formazione per mancanza di provviste economiche), dai profili procedurali altamente censurabili, lo scrivente è rimasto totalmente privo di occupazione e di reddito.**
7. Nella specie, *vale sintetim* rilevare, che le procedure di licenziamento collettivo applicate, sono risultate altamente lesive, poiché errate rispetto alle garanzie previste per il personale del settore della Formazione Professionale nella Regione Sicilia. **IN BUONA SOSTANZA: LO SCRIVENTE NON POTEVA ESSERE LICENZIATO, MA POSTO IN MOBILITÀ; OSSIA: RIASSORBITO DA ALTRO ENTE DI FORMAZIONE, O DA ALTRO ENTE PUBBLICO.**
8. **Ed infatti, si significa che in materia di mobilità del personale del settore della formazione professionale, l'intera procedura è normativamente contemplata dall'allegato 12 del CCNL per la formazione professionale biennio 2012-2013, il quale espressamente richiama l'art. 26 del CCNL per la formazione professionale triennio 1994 -1997.**
9. La lettera della norma è chiara e non lascia alcun margine interpretativo: la contrattazione collettiva non prevede in alcun punto la procedura dei licenziamenti collettivi ex Legge 223/1991.
10. Ma vi è di più e molto**.** L’Assessorato del lavoro e della Previdenza sociale con circolare n. 10/94/II/F.P, ha disciplinato l’istituzione di apposite liste di mobilità e completamento al fine di **garantire la salvaguardia occupazionale degli operatori della formazione professionale**, presso gli Uffici provinciali del Lavoro.
11. Lo stesso Assessorato, con circolare n. 10/03/FP, ha specificato le modalità di attuazione del dell’art. 132 della L. regionale n 4/2003, istitutiva del Fondo di garanzia del personale della Formazione Professionale (compreso il personale ausiliario, amministrativo, e direttivo) con contratto a tempo indeterminato, anche parziale, ed iscritti all’albo di cui all’art. 14 della l.r. 24/76.
12. Nella circolare n. 22 del 12 agosto 2011, sono state assunte determinazioni al fine di dare legale attuazione dell’art. 1 della Legge regionale n.10 del 2011 recante disciplina del fondo di garanzia per il settore della formazione professionale. In particolare, gli stanziamenti a carico del suddetto Fondo sono destinati a finanziare interventi a sostegno del reddito e percorsi di incentivazione alla fuoriuscita del personale, qualora collocato in cassa integrazione in deroga.
13. Lo scrivente, pertanto, essendo iscritto all’albo **NON POTEVA ESSERE LICENZIATO IN QUANTO**, andava garantita la piena applicazione dell’ art. 2, comma 1, della legge regionale n. 25 del 1993 così recita: "*Al personale iscritto all'albo previsto dall'art. 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è garantita la continuità lavorativa e riconosciuto il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria".* Conseguentemente, l'art. 2, comma 2-*bis* sancisce: *"L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad attuare per il personale di cui al comma 1, rimasto totalmente privo di incarico, i processi di mobilità previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli operatori della formazione professionale”.*
14. **Pertanto, la Regione avrebbe dovuto avviare i dovuti processi di mobilità interna ed esterna, previsti dalla Legge e dal CCNL. Processi, si noti bene, obbligatori per Legge. Ma non lo ha fatto! La *ratio* di questa omissione è palesemente evidente: la Regione siciliana ha dissipato i fondi vincolati del FSE, destinati agli operatori della formazione iscritti all’albo, per altri scopi (vedasi Giudizi in Corte dei Conti Monterosso - riduzione fondi FSE applicata da Bruxelles nel mese di Gennaio 2016 per la mala gestio).**
15. Peraltro, si sottolinea che i processi di mobilià devono seguire le regole della Circolare Assessoriale n. 10 del 5 ottobre 1994, in quanto l’unica che fissa regole chiare, oggettive e criteri poco discrezionali. L’Assessorato alla Pubblica Istruzione ed alla Formazione Professionale deve avviare idonea progettualitàà per impiegare il personale senza incarico e/o riqualificato, al fine di ricollocarloe raggiungere l’obiettivo della piena occupazione del personale iscritto all’albo.
16. A completamento del quadro, si segnala in ultimo il documento a firma del dirigente *pro tempore* dell’assessorato al lavoro Avv. Anna Rosa Corsello, richiamante le suindicate circolari attuative della disciplina e delle modalità relative alle liste di mobilità provinciali istituite presso gli uffici del lavoro per i casi di sospensione o riduzione oraria, nel rispetto di quanto stabilito, per altro dal CCNL di riferimento. In particolare, si sottolinea come codesti organismi dovranno attivare le procedure contemplate dalla circolare 10/1994 prima di far ricorso a quelle previste dalla legge regionale 10/2011, al fine di garantire, in caso di fabbisogno di personale, i dipendenti inserite nelle apposite liste detenute dai servizi C.P.I.
17. Le disposizioni normative regionali, in base alla competenza legislativa “esclusiva”, si coordinano e si integrano non solo con il CCNL di categoria vigente (recepito per legge dalla Regione),  ma altresì con le leggi regionali nn. 24/76 (che istituisce e finanzia la formazione professionale), 25/93 (garanzie occupazionali e retributive), 23/2002 (pagamenti del personale), 4/2003 (fondo di garanzia) e con la Circolare Assessoriale n. 10 del  5 ottobre 1994 (istituzione liste di mobilità).
18. Ed ancora: L’**ALLEGATO 12 CCNL per la Formazione Professionale, così recita: *“per la salvaguardia dell’occupazione****,* ***si attua la mobilità del personale dipendente all’interno del Sistema Regionale di Formazione Professionale. La mobilità si attua attraverso l’istituzione di tavoli trilaterali regionali anche tra Istituzioni Formative degli Enti e Istituzioni Formative della Regione e degli Enti delegati, mediante accordi”***. (questo è il passaggio mancante nel caso che ci occupa) La contrattazione regionale ne definisce i criteri, le modalità, nonché le priorità per il reinserimento; la Commissione Bilaterale regionale attiva i processi per la gestione della mobilità anche in riferimento all’Albo regionale che costituisce il quadro delle professionalità del personale dipendente. L’eventuale **ricollocazione del personale** si realizza attraverso: a) l’estensione del sistema degli ammortizzatori sociali al comparto; b) l’attivazione degli Enti Bilaterali Nazionale e Regionali con l’utilizzo di eventuali fondi anche sostenuti da un impegno finanziario dello Stato e delle Regioni; c) la contrattazione tra Enti ed OO.SS. che ne individua i criteri per il possibile inserimento dei lavoratori, **con il coinvolgimento nei processi anche delle istituzioni regionali, provinciali, ecc., vincolante nel caso di passaggi di personale tra privato e pubblico**. 3. Qualora manchino le condizioni per il reinserimento, le OO.SS e le Associazioni degli Enti di FP attivano il confronto con la Regione/Province al fine di individuare le condizioni di una nuova collocazione dei lavoratori anche in altre attività, anche all’esterno del settore della Formazione Professionale. Ed inoltre l’art. 35, comma 3 del CCNL così dispone ad ulteriora: “3. Nei casi in cui le parti, nel rispetto delle procedure di cui all’allegato n. 12, non abbiano individuato soluzioni condivise e soddisfacenti, le stesse sono tenute ad aprire le ulteriori procedure per le tutele occupazionali e di reddito previste dalla normativa vigente.
19. Inoltre la CCNL prevede a “**Salvaguardia dell'occupazione”** un **SECONDO LIVELLO DI MOBILITA (esterna)’**,: *a) Il personale in mobilità, la cui assunzione sia stata riconosciuta dalla Regione, ha diritto ad essere impiegato anche presso altre strutture, anche di enti diversi, privati e pubblici, con incarichi compatibili con la propria professionalità; d)in caso di chiusura dell'Ente di appartenenza il personale in mobilità ha diritto al passaggio immediato alle dipendenze di altro Ente mediante accordi tra Regione, OO.SS. e Ente convenzionato; e)in caso di chiusura dell'Ente di appartenenza e di disponibilità presso strutture pubbliche della Regione o degli Enti delegati, l'utilizzazione in dette strutture del personale in mobilità privo di incarico, avverrà mediante accordi tra Regioni o Enti delegati, OO.SS., Enti convenzionati; f)qualora manchino le condizioni per il reinserimento, le parti attivano il confronto con la Regione al fine di individuare le condizioni di una nuova collocazione dei lavoratori in mobilità in altre attività, anche all'esterno del settore della formazione professionale.*
20. Orbene, nessuno dei principi di cui sopra è stato rispettato dalla Regione siciliana.
21. **Ma vi è di più e molto. Violata anche La Deliberazione di Giunta n° 350 del 4 ottobre 2010 recante”*Piano regionale dell’Offerta formativa – Riorganizzazione del sistema formazione Professionale nella Regione Sicilia*.** Ora, secondo tale deliberazione in cui rientrano i nostri ricorrenti, in quanto iscritti all’albo della Formazione (cfr pag. 5/14) “*se il costo del personale, dovesse creare delle sofferenze relativamente al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato saranno preventivamente posti in essere dei correttivi ai fini delle garanzie occupazionali previste dalle vigenti normative,* ***l’ente, ai fini delle garanzie occupazionali, potrà richiedere con apposita documentazione e certificazione degli uffici provinciali del lavoro o degli ispettorati provinciali o regionali del lavoro, degli interventi a supporto che possono ipotizzarsi…in interventi di ricollocazione del personale negoziata tra le parti…***

**RITENUTO CHE**

1. Gli Enti di Formazione Professionale interessati hanno condotto una gestione del rapporto di lavoro in assoluto spregio della normativa sopra richiamata, dimostrando, all’uopo, poca contezza della normativa di settore.
2. **La Regione avrebbe dovuto procedere ad una capillare attività di monitoraggio e controllo nei riguardi dei suddetti Enti, attesa anche la gestione di fondi pubblici, totalmente sperperati e illegittimamente sottratti ai legittimi destinatari.** Tale obbligo, peraltro, è normativamente previsto *ex art.* 2 delle Legge Regionale 24/1976 a mente del quale: “*l' Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione provvede alla vigilanza tecnico - didattica ed amministrativo - contabile sulle attività di formazione professionale”.* La **responsabilità della Regione è inequivocabile sia nella veste di attore principale, per l’attuazione degli interventi formativi, che come attore sussidiario, laddove è tenuta a far fronte all’eventualità che il personale impiegato nel settore della formazione resti senza alcun incarico.**
3. Lo scrivente, pertanto, si trova in una grave situazione di disagio economico, **soprattutto in relazione alle omesse attività di controllo che la Regione e gli Enti regionali interessati avrebbero dovuto scrupolosamente applicare nei riguardi degli enti datoriali, al fine di rendere operative le esigenze connesse anche alla gestione di *pecunie pubbliche.***
4. La Regione, l’Assessorato ed i Dirigenti responsabili avevano piena contezza della specificata situazione di illegittimità, **attesi i numerosi atti di denunzia e diffida.**
5. La Regione e chi di competenza, quindi, avrebbero dovuto rendere esaurientemente effettuale, in favore dello scrivente, la normativa sopra richiamata e *garantire, quindi, la salvaguardia occupazionale degli operatori della formazione professionale.*
6. **Nella specie,la Regione ha illegittimamente omesso il dovuto controllo normativo, gestionale e contabile *ex* art. 2 della Legge Regionale n° 24/1976.**
7. I dipendenti si sono così trovati “incastrati”: “paradossalmente “occupati”, né sospesi, né posti in mobilità”, non hanno diritto ad integrazione e/o sostegno.
8. Tutto questo è frutto di un sistema, dove, interessi politici clientelari, hanno dettato le regole non scritte su come fare per gestire in maniera clientelare i finanziamenti, il personale e i corsi, a tale sistema hanno attinto tutti nessun escluso (compreso gli Enti di emanazione sindacale)
9. **La Regione Siciliana e gli Enti hanno il dovere di erogare le retribuzioni mensilmente al personale della Formazione Professionale ( art. 39 l.r. n. 23/2002), il quale,  introduce principi di tutela prevedendo che, i pagamenti relativi alle spese del personale dipendente siano disposti mensilmente e che vengano accreditate dall’amministrazione regionale sui conti correnti degli enti gestori le risorse relative alla voce di costo del personale “nella misura necessaria alla copertura integrale della stessa**”.
10. La Regione ed il Governo centrale sono direttamente responsabili di questa carneficina. Per Sua miglior contezza, segnalo: 1:http://livesicilia.it/2016/03/02/formazione-peculato-da-undici-milioni-corsello-e-monterosso-inchiesta-choc\_722242/
11. http://palermo.repubblica.it/cronaca/2016/01/22/news/irregolarita\_nella\_formazione\_la\_commissione\_ue\_taglia\_360\_milioni\_alla\_sicilia-131812908/

**ED ANCORA**

1. La formazione professionale siciliana viene cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo, dalle Regioni e dalle Province.
2. Le attività formative così approvate vengono attuate con finanziamenti regionali, nazionali e con il cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo (FSE) .
3. La Regione Sicilia, per il corretto funzionamento della Formazione professionale ha, quindi, ricevuto i finanziamenti regionali, nazionali e comunitari.
4. Il FSE Rappresenta il fondo specifico per lo sviluppo equilibrato della Comunità, ha l'obiettivo di ridurre le disparità (economiche, sociali e territoriali) tra le regioni europee e attivare la solidarietà tra gli Stati membri, serve quindi ad incentivare la coesione sociale ed economica. Con il FSE si vuole migliorare il mercato del lavoro e la qualità dei posti di lavoro, promuovere l'occupazione nell'UE aiutando gli Stati membri a preparare al meglio la forza lavoro e le aziende di fronte alle nuove sfide globali.
5. Attraverso i finanziamenti del FSE la Regione avrebbe dovuto garantire la continuità occupazionale dei lavoratori oggi rappresentati, mediante la corretta applicazione della base normativa rappresentata in premessa.
6. **Le garanzie occupazionali di cui alle Leggi richiamate, non sono state applicate ai lavoratori oggi rappresentati, per mancanza di Fondi.**
7. La Regione, invero, ha ricevuto i fondi strutturati del FSE per il periodo 2007/2013.
8. La Regione Siciliana, avendo ricevuto i fondi, avrebbe dovuto, quindi, garantire i livelli minimi essenziali di occupazione, così come prescritto dalla normativa di settore all’uopo calendata.
9. **Occorre chiedersi che fine hanno fatto i predetti Fondi e per quali scopi sono stati utilizzati, atteso che erano anche destinati per attuare i principi di mobilità interna ed esterna e per il Fondo di Garanzia.**
10. **PIU’ DI 8 OPERATORI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE SICILIANA HANNO COMPIUTO GESTI ESTREMI. La Regione siciliana ed il Governo italiano, sono quindi responsabili di queste morti sociali.**

**CONSIDERATO CHE**

1. L’omissione degli adempimenti connessi all'attuazione di norme costituzionali, nazionali e regionali, per un coacervo di illegittimi e contraddittori atti amministrativi, reiteratamente lesi dalla condotta omissiva dell'amministrazione competente che anche quest'anno ha omesso di garantire la tutela della salvaguardia occupazionale, sta determinando una situazione di crisi, ad oggi inaccettabile.
2. **L’omessa applicazione dei provvedimenti dovuti per Legge sta determinando, di fatto, una situazione di pericolo grave per la tutela dei livelli essenziali minimi delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali degli odierni istanti.**

Alla luce di quanto sopra, lo scrivente

**CHIEDE ALLA SV DI INTERVENIRE PER GARANTIRE E PER**

 1.Procedere all’immediato inserimento nelle liste di mobilità onde assicurare la continuità lavorativa ed occupazionale, attesi i provvedimenti normativi e contrattuali violati, ricorrendo, se del caso, anche all’istituto della mobilità esterna, così come espressamente richiamato dalla normativa contrattuale.

2.Avviare, senza ulteriore indugio, la tutela di cui all’art. 2 della Legge Regionale n° 25/1993, ed in particolare, il suddetto principio: “*Al personale iscritto all'albo previsto dall'art. 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è garantita la continuità lavorativa e riconosciuto il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria”.*

1. Applicare le garanzie economiche di cui alla Legge regionale n 4/2003 succ. mod. o int., istitutiva del Fondo di Garanzia per i dipendenti della Formazione Professionale Siciliana.
2. Garantire a tutti gli operatori degli sportelli multifunzionali i livelli minimi essenziali di reddito.

Certo di un Suo riscontro, porgo distinti saluti

Palermo, 7 marzo 2016 firma